



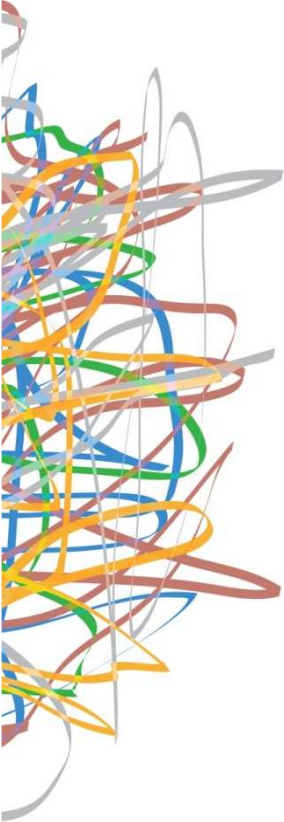
Autorizzazioni ambientali e Pubblica Amministrazione

La riforma della conferenza di servizi e
gli strumenti di semplificazione
D.Lgs. 127/2016

Raffaella Quitadamo e Manuela Tosi

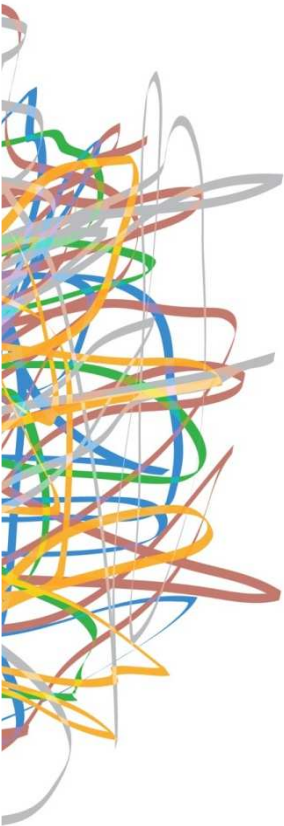
27 settembre 2016

La conferenza di servizi e la semplificazione dell'agire dell'amministrazione



L'obiettivo di semplificazione dell'iter naturalmente destinato a sfociare nella determinazione della PA trova nella **conferenza di servizi** il **principale tra gli strumenti “tradizionali”** per la sua incidenza sui meccanismi decisionali che coinvolgono una pluralità di interessi

Che cos'è la conferenza di servizi?



Un **modello partecipativo e semplificativo** introdotto sul finire degli anni 80 da alcune normative di settore



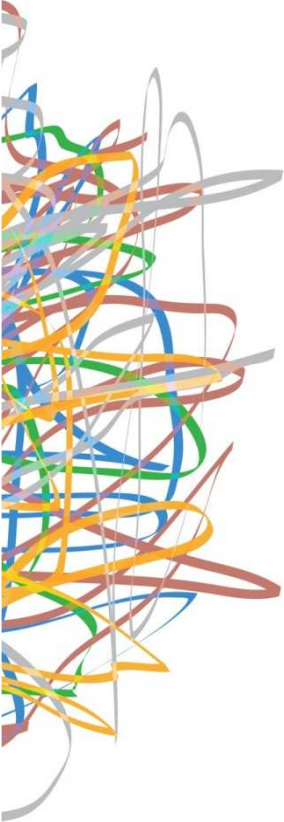
Generalizzato nella legge n. 241 del 1990



Più volte ritoccato sul piano funzionale e strutturale:

{
l. n. 24/2000
l. n. 15 del 2005
l. n. 122 del 2010
l. 127/2016

Perché semplifica ed accelera il procedimento?

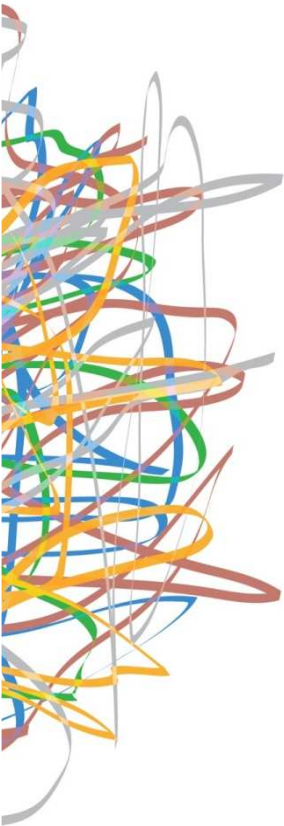


Contestualizza e rende contemporanei adempimenti che, diversamente, sarebbero per legge successivi tra loro e allungherebbero i tempi di conclusione del procedimento.

E' il luogo in cui si effettua un **coordinamento di interessi pubblici** appartenenti ad amministrazioni differenti, permettendo di riunire ad un unico «tavolo» la valutazione degli stessi e consentendo – a certe condizioni – il superamento del dissenso manifestato dalle diverse amministrazioni coinvolte.

D.Lgs 30 giugno 2016 n. 127

Da dove nasce?



art. 2 legge 7 agosto 2015 n. 124 : delega al Governo per il riordino complessivo della disciplina in materia di conferenza di servizi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge **(28 agosto 2016)**.

Principi e criteri direttivi della delega:

Riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria

Riduzione e certezza dei tempi della conferenza

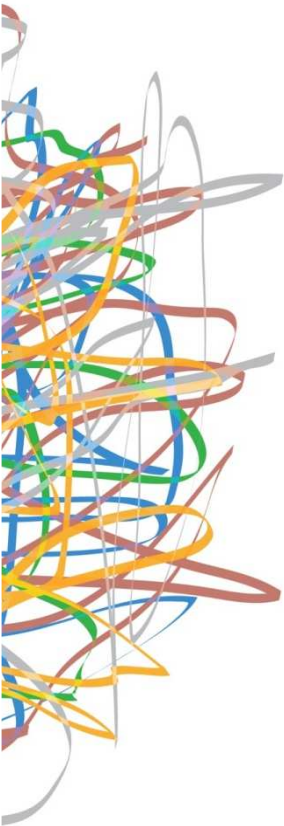
Disciplina delle **forme di partecipazione** e dei **meccanismi decisionali**

Definizione di **meccanismi** e **termini** per la valutazione tecnica da parte delle **amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili** prevedendo la possibilità di attivare **procedure di riesame**

Semplificazione dei lavori della conferenza attraverso l'utilizzo di **strumenti informatici**

Coordinamento delle disposizioni di carattere generale con la **normativa di settore** e con l'art. 17 bis della legge 241/90

Parere Consiglio di Stato n. 00431/2016-15 marzo 2016: favorevole con osservazioni

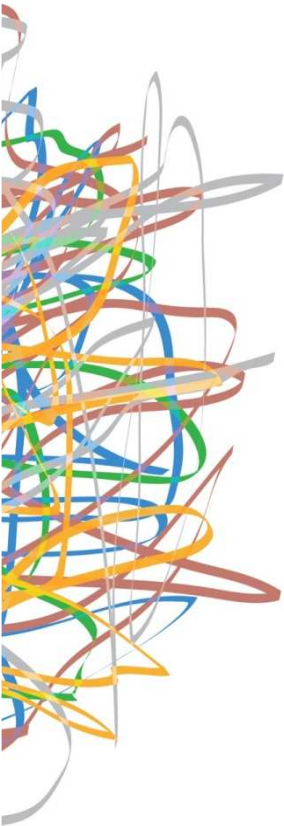


Riforma della Pubblica Amministrazione come un **“tema unitario”** come riforma complessiva dei rapporti tra Stato e cittadino

“Visione nuova” della Pubblica Amministrazione, che si occupa con strumenti moderni e multidisciplinari di **crescita** e **sviluppo** e non più solo di apparati e gestione, che sia **informatizzata** e **trasparente**, che consideri l'impatto **“concreto”** degli interventi sul comportamento dei cittadini, sulle imprese, sull'economia

Decreto legislativo 127/2016

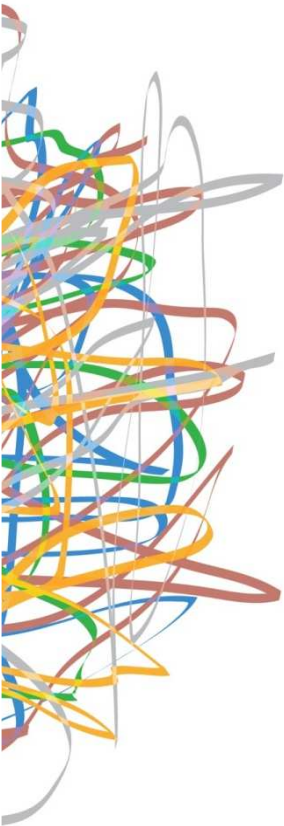
Contenuti



Titolo I: reca le modifiche alla disciplina generale della conferenza di servizi, attuata mediante modifica degli artt. da **14 a 14quinquies** della legge n. 241 del 1990.

Titolo II: contiene le disposizioni di **coordinamento** fra la disciplina generale e le varie discipline settoriali che regolano lo svolgimento della conferenza di servizi.

Tipi di conferenza di servizi



Istruttoria: volta all'espletamento **contestuale** degli adempimenti istruttori e, in specie, al **confronto degli interessi pubblici**

Decisoria: volta a concentrare in un'unica sede la collaborazione funzionale di più **Amministrazioni dotate di poteri decisorii**, conducendo ad un provvedimento finale che è la "decisione procedimentale", che sostituisce le determinazioni delle plurime amministrazioni partecipanti

Preliminare: la dottrina classifica come "**predecisoria**", finalizzata a verificare, anteriormente all'avvio del procedimento, la sussistenza delle condizioni per la positiva conclusione fino ad individuare misure correttive per l'emanazione di un provvedimento "positivo"

Conferenza Istruttoria

FACOLTATIVA: PUO' essere indetta quando opportuna per effettuare un **esame contestuale degli interessi pubblici** coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero in più procedimenti connessi riguardanti medesime attività o risultati

Indizione

Rimessa alla **discrezionalità dell'amministrazione procedente**

Può essere richiesta:

da parte di **una delle amministrazioni** coinvolte nel procedimento

dal **privato** interessato

Svolgimento in forma libera

secondo le modalità della conferenza **semplificata**

con **modalità diverse definite** dall'amministrazione procedente

Conferenza Decisoria

OBBLIGATORIA: SEMPRE indetta quando la **conclusione positiva** del procedimento è subordinata all'acquisizione di **più** pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso.

2 modelli di conferenza

SEMPLIFICATA

a carattere **necessario e ordinario**

modalità **asincrona**-
senza riunione

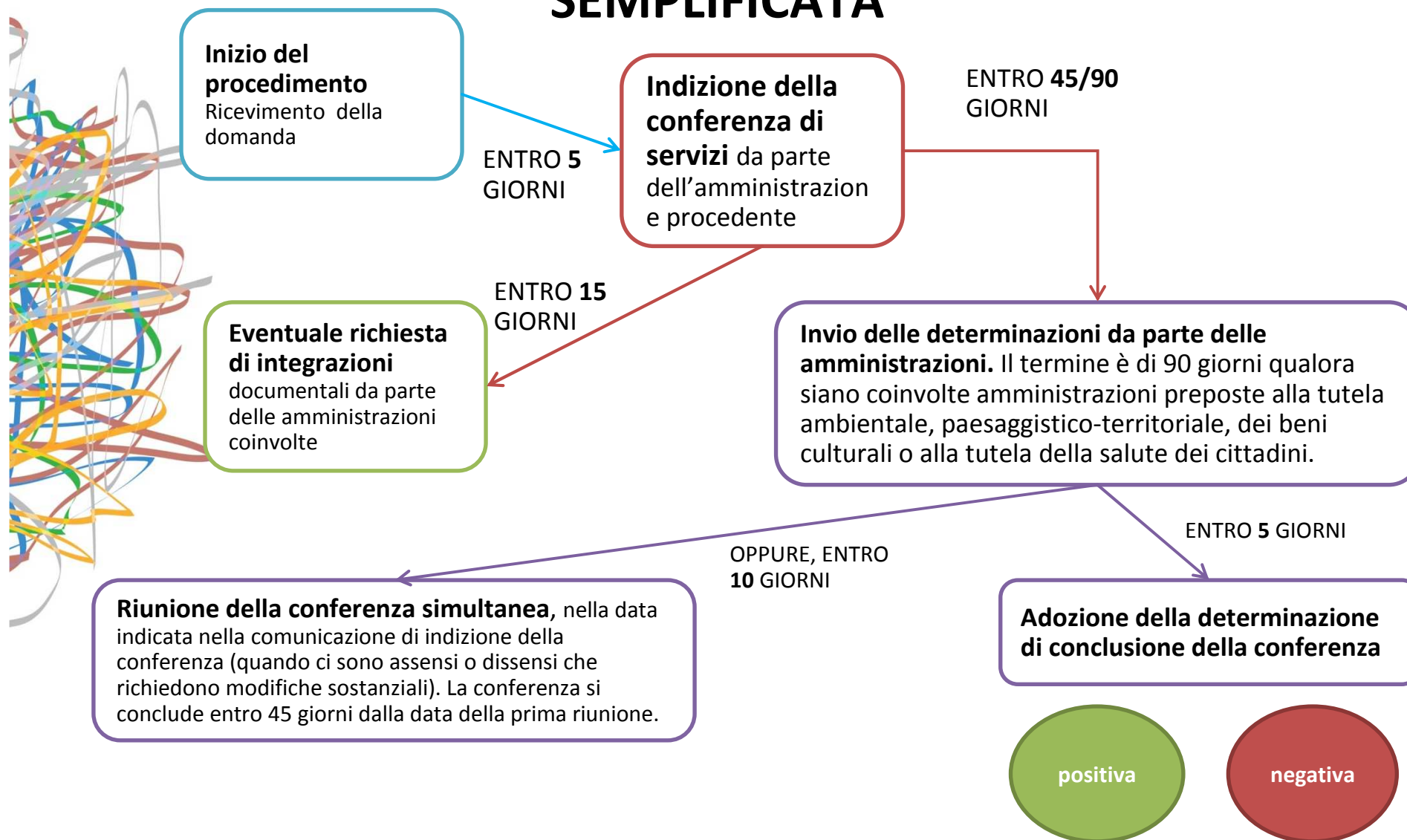
SIMULTANEA

a carattere **eventuale ed eccezionale**

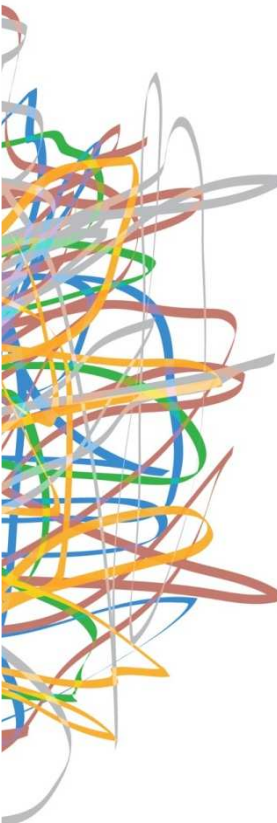
modalità **sincrona** (con riunione)

Due modelli non rigorosamente separati ma **tendenzialmente integrabili**: il secondo costituisce eventuale sviluppo del primo

Modalità e tempi di svolgimento della Conferenza SEMPLIFICATA



Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA



Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione e procedente

Le istanze, la relativa documentazione e gli atti di assenso sono inviati per via telematica secondo le modalità previste dall'art. [47 del CAD](#).
Nel caso di acquisizione di **autorizzazione paesaggistica**, l'indizione della CdS va trasmessa anche alla Soprintendenza.

Contenuti della comunicazione:

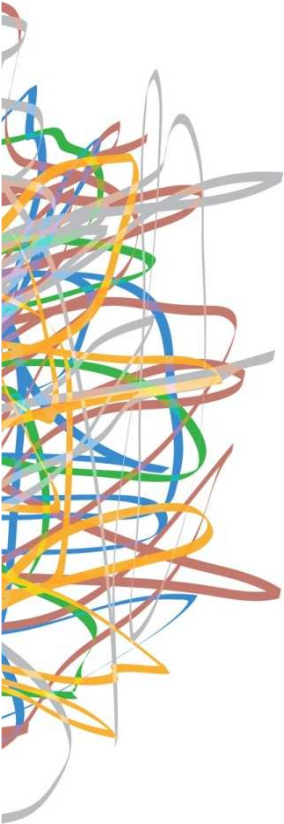
Oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione

Il termine perentorio, non superiore a 15 giorni per la richiesta di eventuali integrazioni (i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni)

Il termine perentorio per la conclusione della conferenza 45/90 giorni

Data eventuale riunione simultanea, nei successivi 10 giorni alla scadenza del termine di conclusione della conferenza (solo quando è strettamente necessaria art. 14-bis comma 2, lettera d)).

Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA



Invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni. Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine

La determinazione priva dei requisiti

equivalgono ad **assenso senza condizioni** ad eccezione dei casi in cui disposizioni europee richiedono l'adozione di provvedimenti espressi

Caratteristiche delle determinazioni

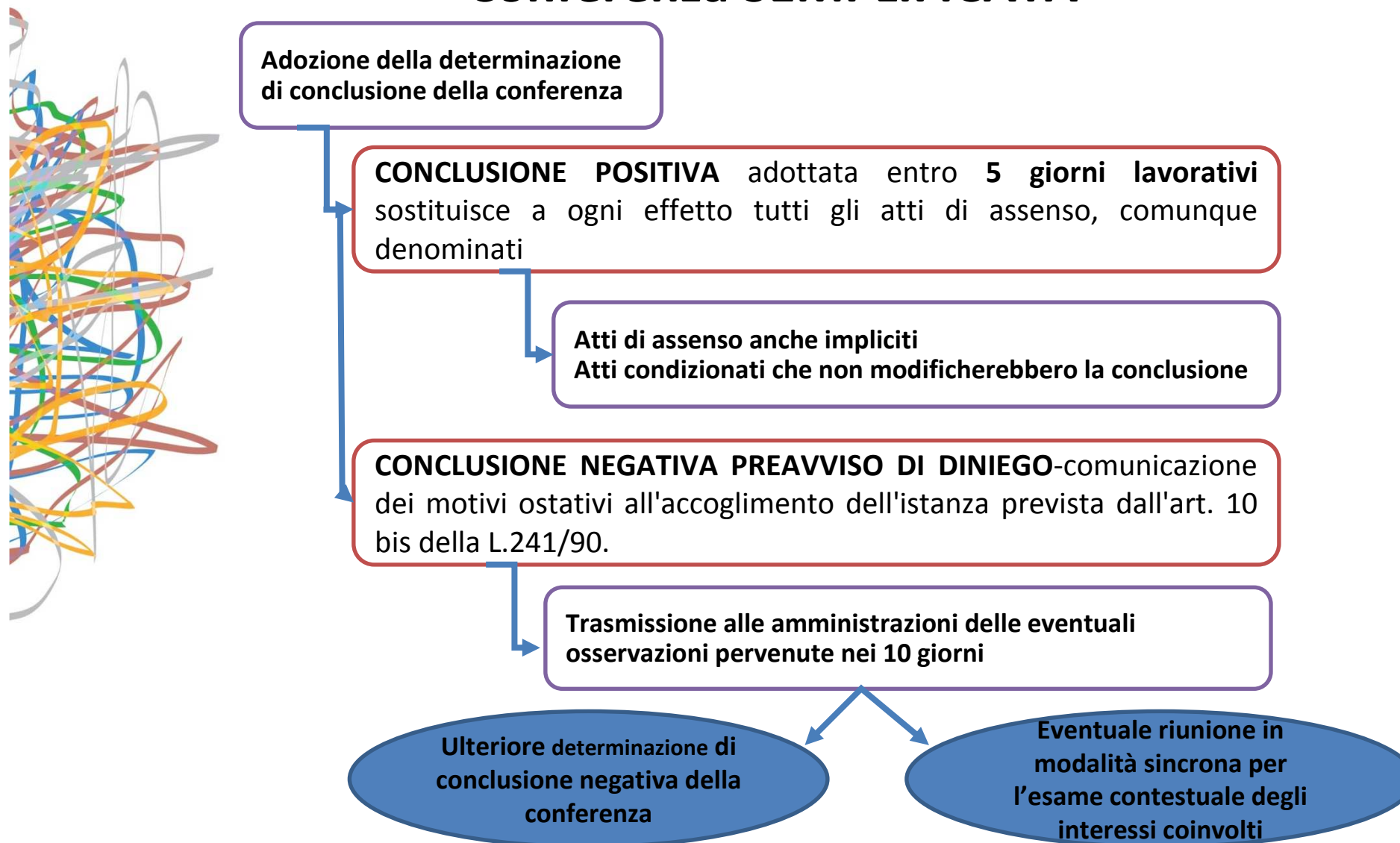
congruamente motivate

formulate in termini di assenso o dissenso

recanti le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso

Le prescrizioni o le condizioni per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico (devono essere specificate le disposizioni normative o gli atti amministrativi generali da cui deriva il vincolo o se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico)

Modalità di svolgimento Conferenza SEMPLIFICATA



Modalità e tempi di svolgimento della Conferenza SIMULTANEA

Prevista solo:

- quando nel corso della Cds semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono **modifiche sostanziali**
- in casi di **particolare complessità** della decisione da assumere
- in caso di progetto sottoposto a **VIA Regionale**

Inizio del procedimento

Ricevimento della domanda

ENTRO 5 GIORNI

Indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione precedente

ENTRO 45 GIORNI

Svolgimento della/e riunione/i

ENTRO 45/90 GIORNI DALLA PRIMA RIUNIONE

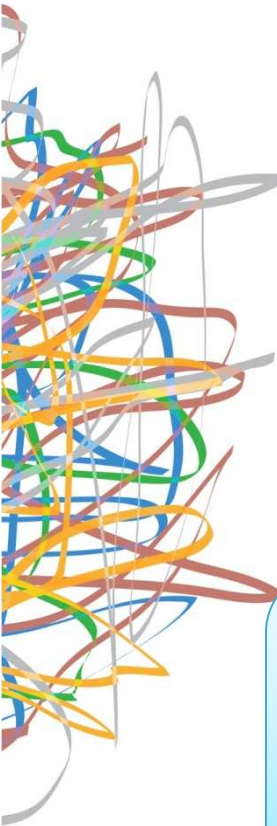
Adozione di determinazione motivata di conclusione della conferenza:

- sulla base delle **posizioni prevalenti**
- sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

Conclusione dei lavori della conferenza

Il termine è di 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini.

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA



E' previsto il **rappresentante unico**, abilitato ad esprimere

- definitivamente**

- in modo univoco**

- in modo vincolante**

- indicando le eventuali modifiche progettuali**

la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza

Si considera acquisito **l'assenso senza condizioni** in caso di

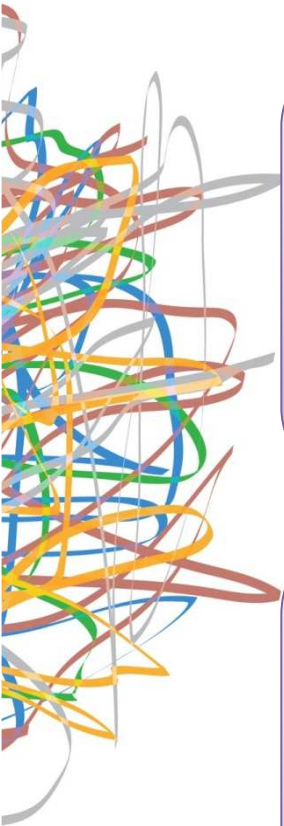
- mancata partecipazione**

- partecipazione **senza manifestazione della posizione**

- dissenso riferito a questioni **non oggetto della conferenza**

- dissenso **non motivato**

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA



FASE DI INTEGRAZIONE DELL'EFFICACIA

Approvazione unanime

Determinazione immediatamente efficace

Approvazione sulla base delle posizioni prevalenti

Sospensione dell'efficacia per i tempi dei rimedi in caso di dissensi qualificati

MECCANISMI DI AUTOTUTELA

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti con **congrua motivazione** possono richiedere **l'annullamento** della determinazione per motivi di legittimità previa indizione di nuova conferenza

Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti **che abbiano partecipato alla conferenza o che si siano espresse nei termini** possono richiedere la **revoca** della determinazione

Modalità di svolgimento Conferenza SIMULTANEA

RIMEDI PER LE AMMINISTRAZIONI DISSENZIENTI

Opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri

Dissenso qualificato (amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) **entro 10 giorni** dalla comunicazione della determinazione conclusiva

La Presidenza del Consiglio dei Ministri entro **15 giorni** dalla data dell'opposizione indice riunione

Se si **raggiunge l'intesa** l'amministrazione procedente adotta **NUOVA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA**

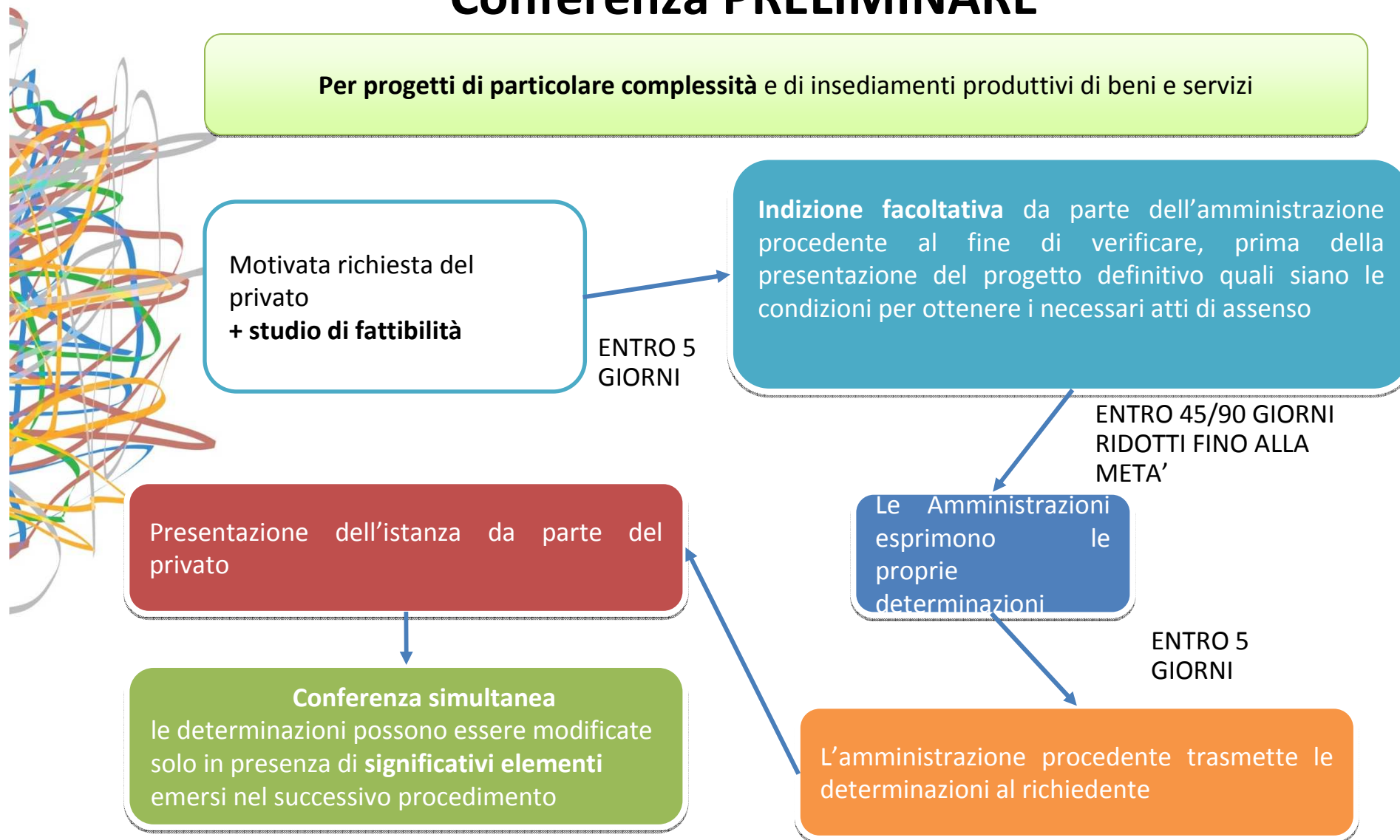
Se **non si raggiunge l'intesa** la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri

Le Amministrazioni formulano proposte

Se il Consiglio dei Ministri **accoglie parzialmente** l'opposizione modifica la determinazione

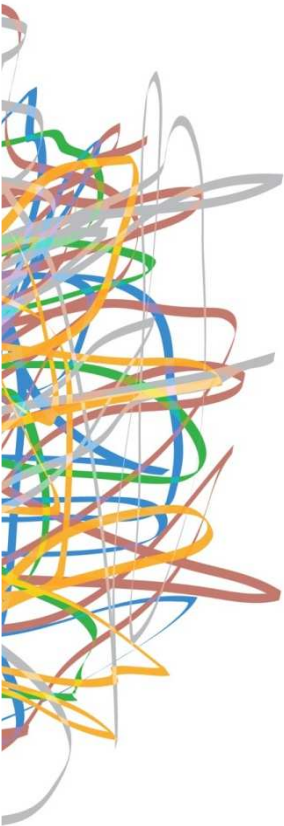
Se il Consiglio dei Ministri **non accoglie** l'opposizione la determinazione acquista efficacia

Modalità di svolgimento Conferenza PRELIMINARE



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

Modificazioni Espresse



*Art. 5 . 1. Al **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo **9, comma 2**, le parole «**degli articoli 14 e seguenti**» sono sostituite dalle seguenti: «**dell'articolo 14**»;*

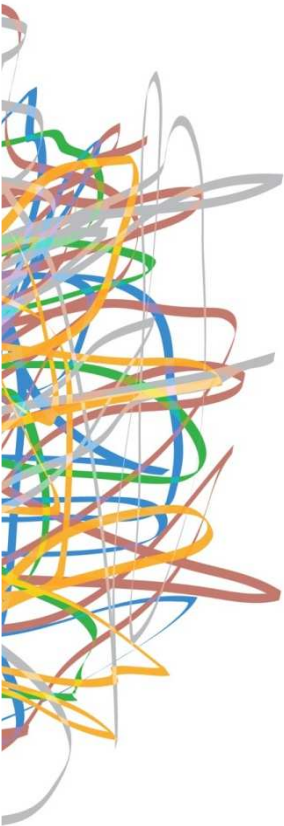
*b) all'articolo **29-quater, comma 5**, le parole «**14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater**» sono sostituite dalle seguenti: «**14 e 14-ter**»;*

*c) all'articolo **25, comma 3, secondo periodo**, le parole «**istruttoria eventualmente**» sono soppresse;*

*d) all'articolo **269, comma 3, primo periodo**, le parole «**comma 3**» sono soppresse.*

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

DISPOSIZIONI COORDINAMENTO AUA



Art. 3 Modifiche alla disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive

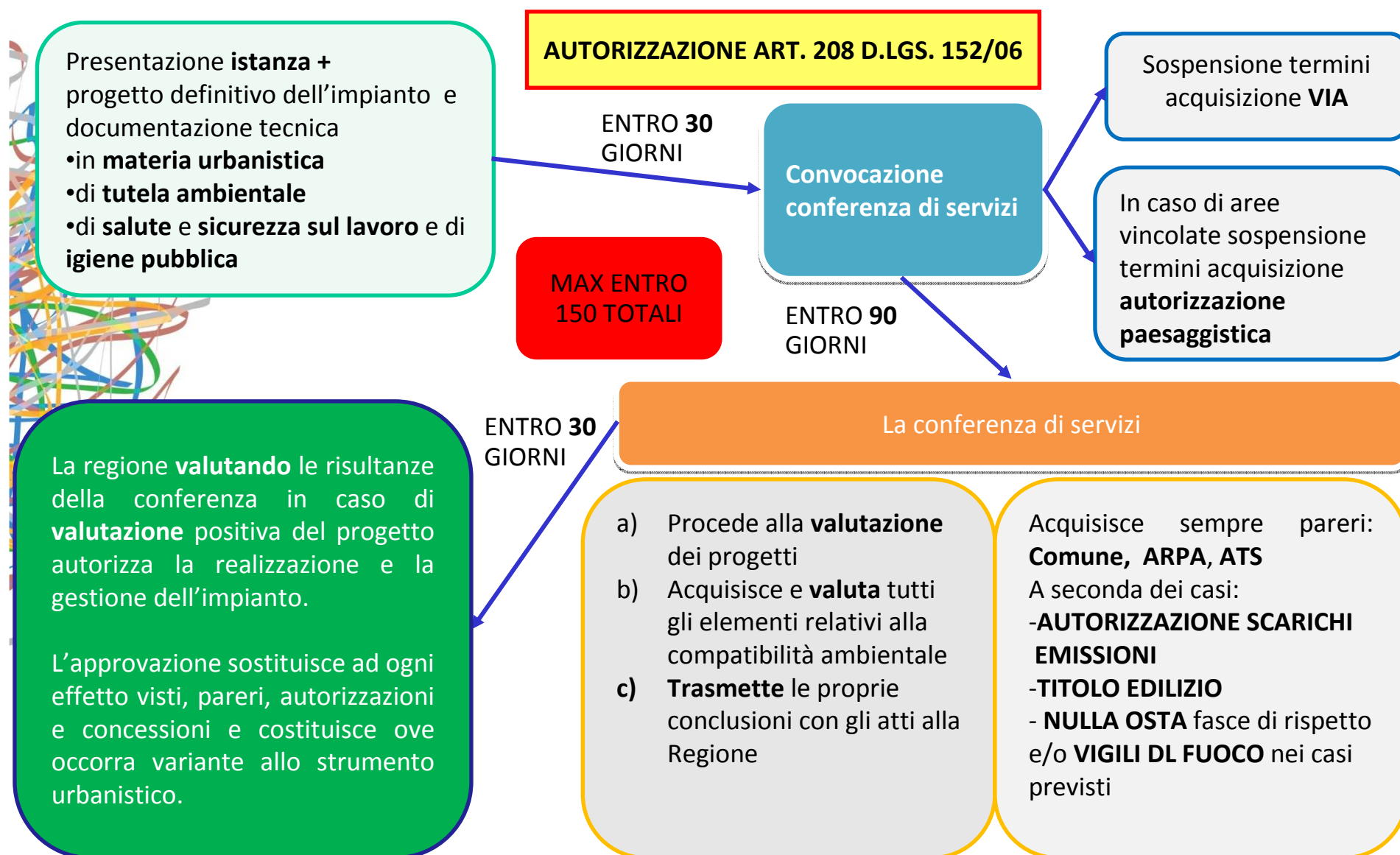
Le nuove disposizioni stabiliscono che la nuova conferenza di servizi è **sempre indetta quando è necessario acquisire atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche.**

Prima era limitata solo al caso in cui i procedimenti avessero durata superiore ai 90 giorni.

Art. 4 Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Le modifiche prevedono che la nuova conferenza di servizi sia sempre indetta nei **casi previsti dagli art. 14 e seguenti della L. 241/90 e dalle leggi regionali.**

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE EX ART. 208 D.LGS. 152/06

2 INTERPRETAZIONI POSSIBILI

LA NUOVA MODALITA' **NON SI**
APPLICA

La norma è **speciale** e **non** è stata
espressamente **modificata**

Per pacifica giurisprudenza e
dottrina consolidata la conferenza
ha **natura istruttoria**

La norma specifica individua **ampi**
margini di discrezionalità
dell'autorità procedente

LA NUOVA MODALITA' **SI** APPLICA

Le norme riformate (art. 14 e seg.)
hanno carattere **GENERALE**
superando per gli aspetti di
trasversalità le disposizioni speciali

La natura istruttoria o decisoria va
valutata caso per caso a seconda
degli atti di assenso, nullaosta,
pareri e autorizzazioni necessari
per la **CONCLUSIONE POSITIVA** del
procedimento

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione

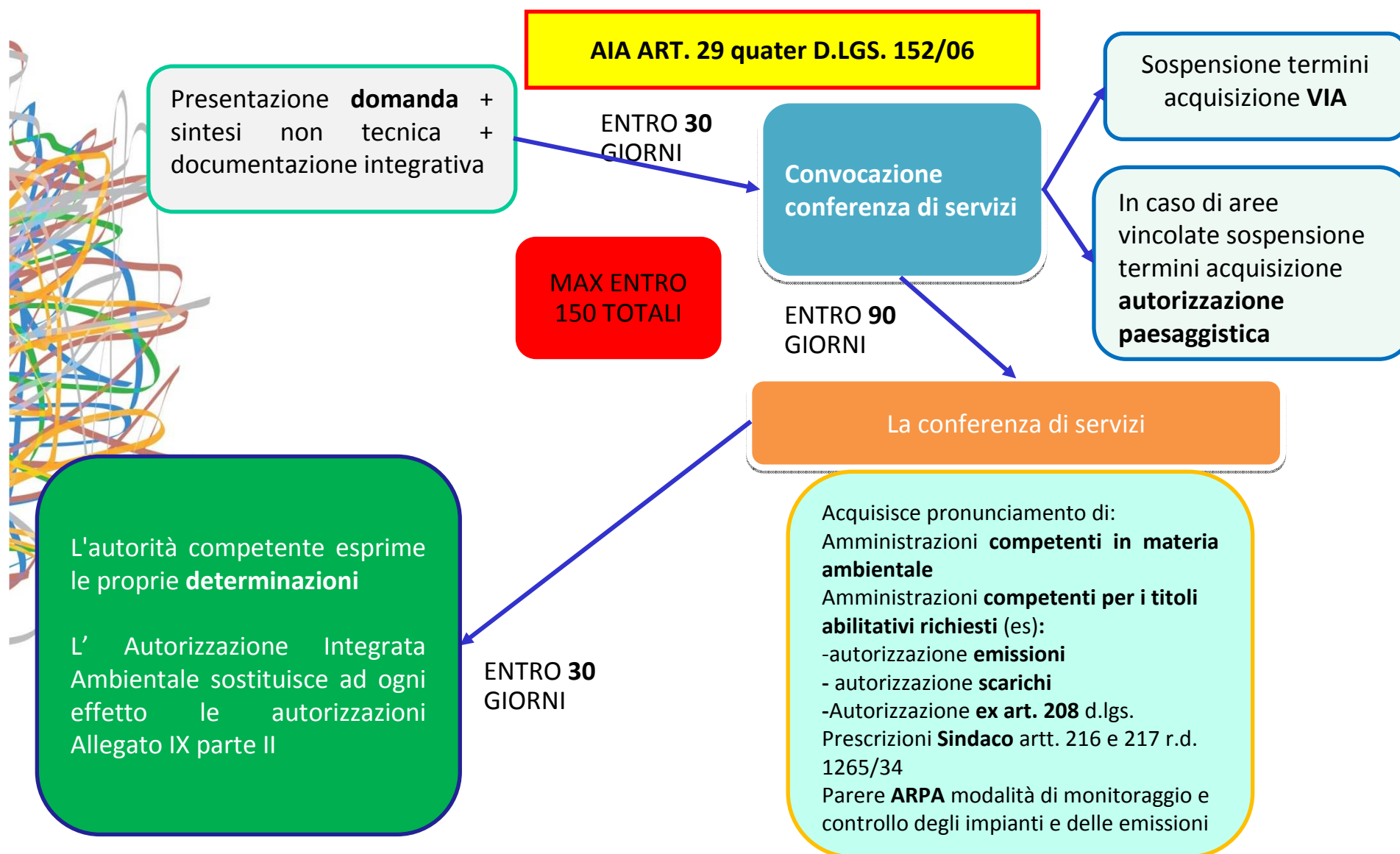
ambientale AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Norma specifica art. 5 D lgs. 127/2016

- *b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14 e 14-ter»;*
- *La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di **apposita conferenza di servizi**, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'aia, ha luogo ai sensi degli articoli **(14 e 14-ter)** della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

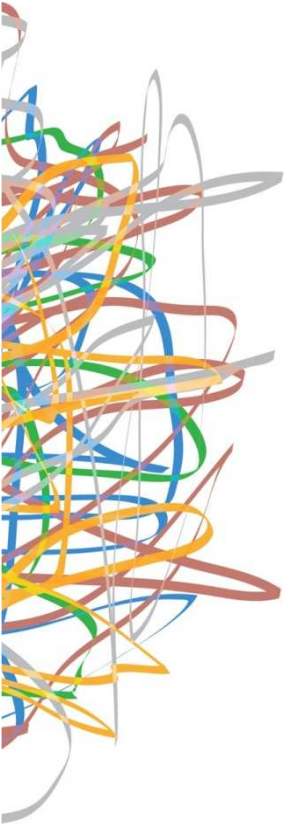
La modifica sembra qualificare la conferenza **obbligatoria** e **simultanea**

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



Il carattere di **facoltatività** era già venuto meno con il d. lgs. 128/2010 che aveva eliminato la locuzione «*può convocare*» contenuta nell'originaria formulazione dell'art. 5 comma 10 del d.lgs. 59/2005

Il meccanismo di **superamento del dissenso** era già previsto con il richiamo all'art. 14 quater della L. 241/90 nella precedente formulazione per ciò che concerne i *pareri obbligatori delle amministrazioni competenti in materia ambientale* e delle *amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi*

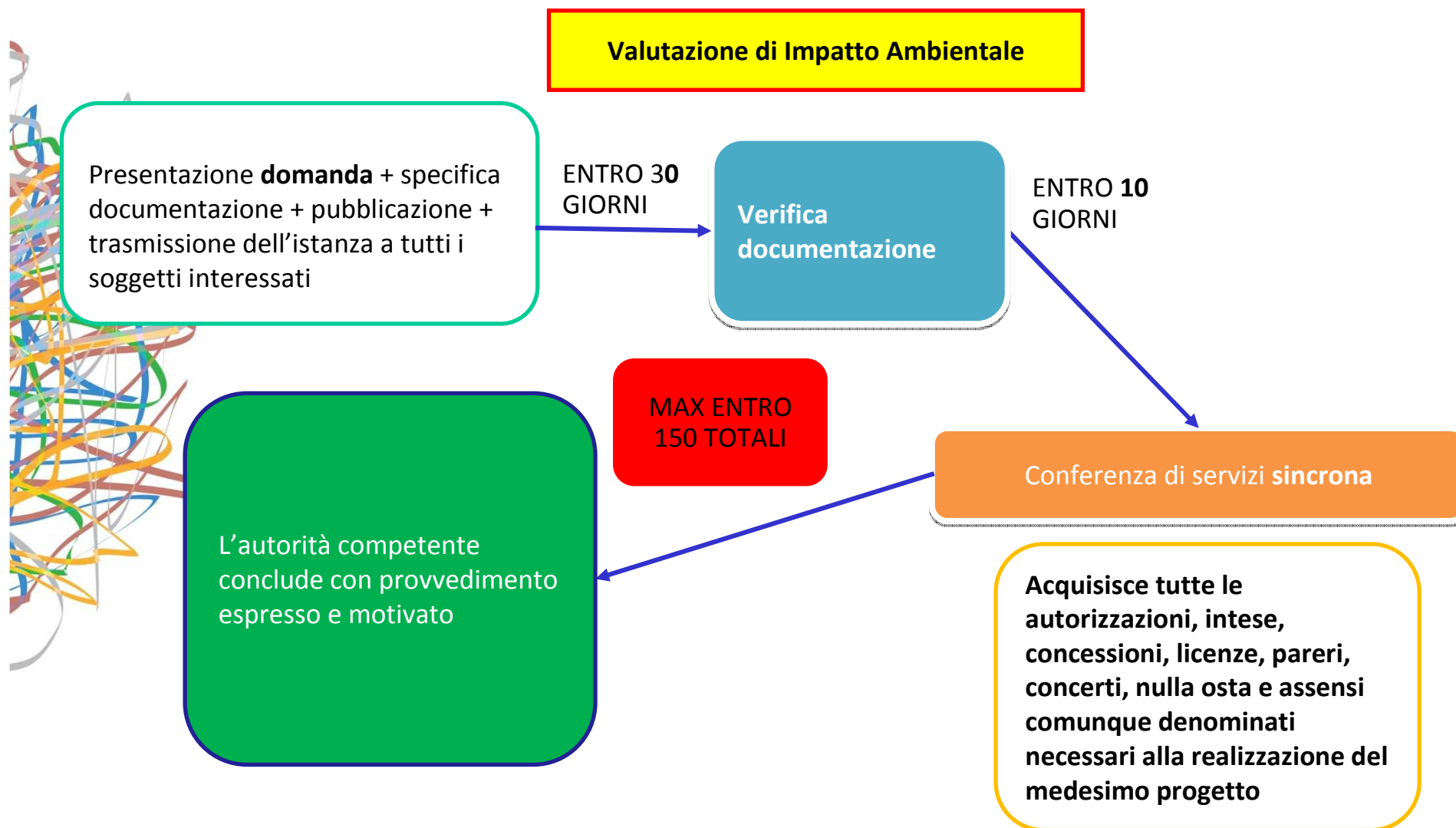
La richiesta di **intervento in autotutela** (riesame) è già contemplata da parte di un solo soggetto (SINDACO) in caso di circostanze intervenute successivamente all'autorizzazione

Il momento finale del procedimento è rimesso esclusivamente alle **determinazioni dell'autorità competente** così distinguendo il **momento decisorio come risultato finale del processo logico decisionale** e il **momento costitutivo degli effetti giuridici**

L'analisi evidenzia un modello seppur peculiare più vicino alle caratteristiche della CONFERENZA DECISORIA

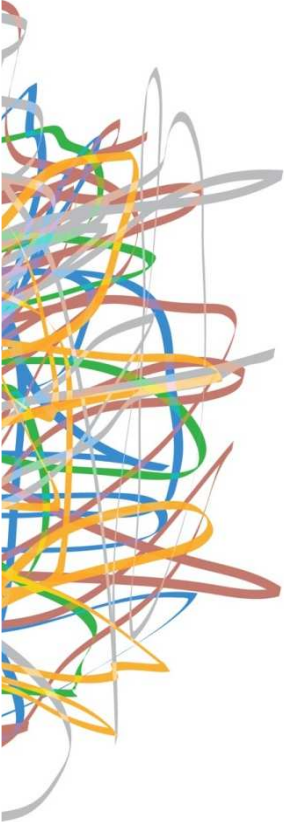
E' **necessario** un intervento legislativo di allineamento della normativa generale a quella di settore che renda possibile il coordinamento dei **tempi** e delle modalità di svolgimento e conclusione

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



*“Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro **sessanta giorni** dalla presentazione dell'istanza **ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi**” da convocare **non oltre dieci giorni dall'esito della verifica documentale**.*

Se come sembra la conferenza è divenuta **obbligatoria e sincrona** non è compatibile con la previsione di espressione di parere al di fuori della conferenza

Il momento finale del procedimento è rimesso esclusivamente alle **determinazioni dell'autorità competente**

Le caratteristiche della CONFERENZA come OBBLIGATORIA e SINCRONA sono normate così come i tempi

Sono evidenti momenti di contrasto/sovrapposizione delle nuove previsioni con le norme specifiche non modificate

E' **necessario** un intervento legislativo di allineamento della normativa generale a quella di settore che renda possibile il coordinamento

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Art. 5 D lgs. 127/2016

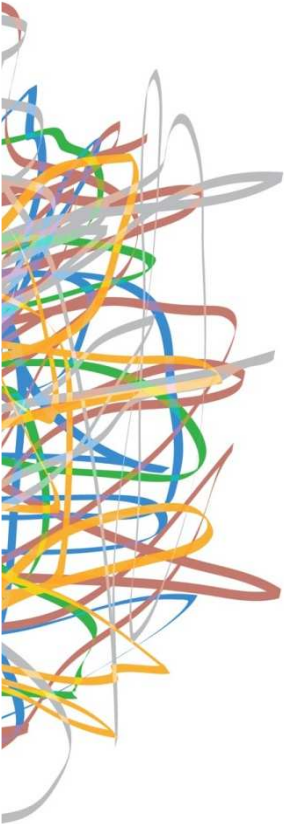
c) all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, le parole «**istruttoria eventualmente**» sono **soppresse**

*Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, **a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.** Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro **sessanta giorni** dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1, **ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi (...)** indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.*

La modifica porta a qualificare la conferenza **obbligatoria**

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, **tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati**, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, **vengono acquisiti** nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **convocata in modalita' sincrona** ai sensi dell'articolo 14-ter. La conferenza e' indetta non oltre **dieci giorni** dall'esito della verifica documentale di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e si conclude entro il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la specifica disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

E' introdotta la modalita' **sincrona** e l'**estensione dei titoli sostituiti dalla VIA, non più limitati alla materia ambientale**

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

Procedimenti di Bonifica art 242 D.Lgs. 152/06



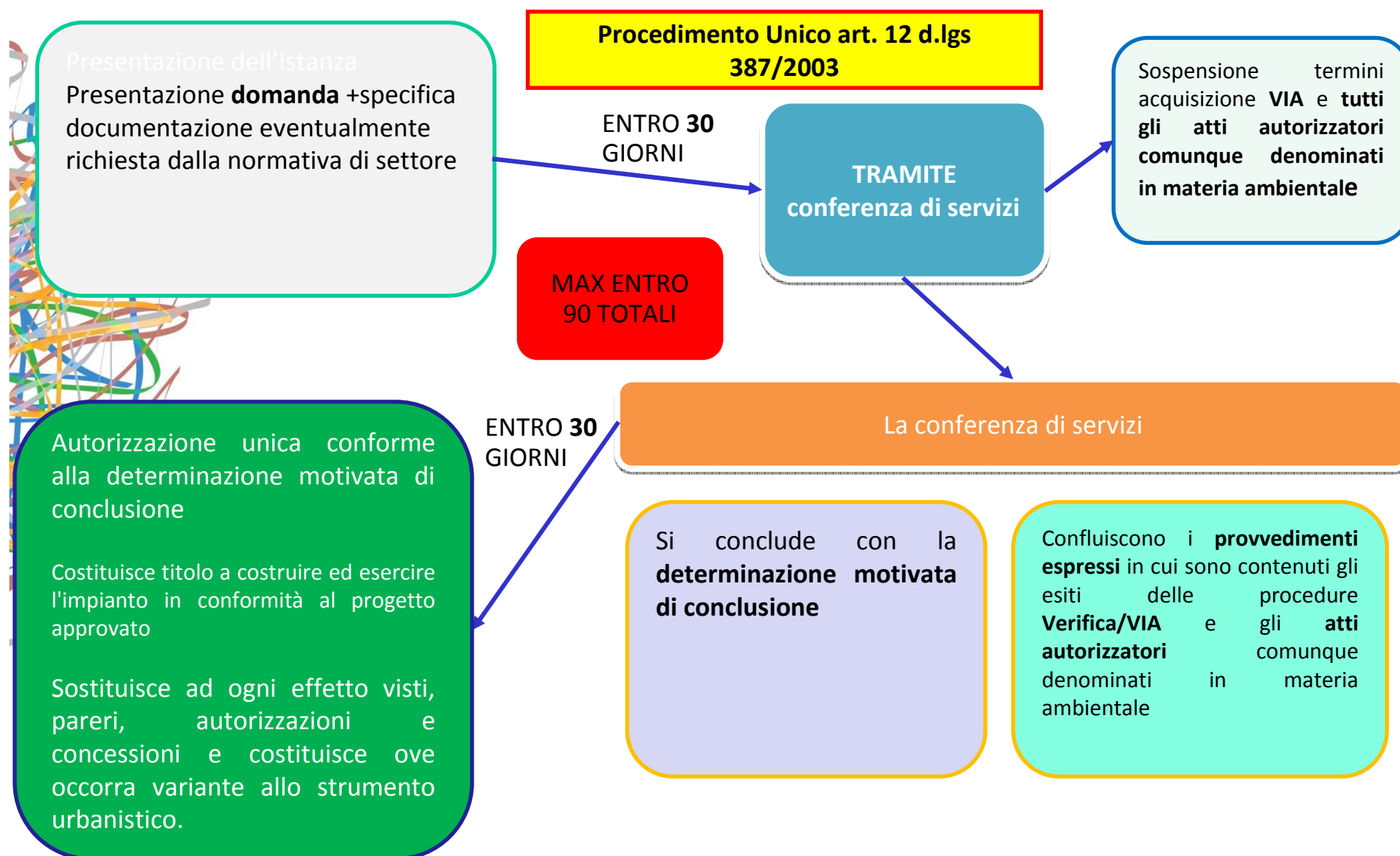
Comma 13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi.... In caso di **decisione a maggioranza la delibera di adozione** deve fornire una adeguata e analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI - D.Lgs 152/2006 – art. 269



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale



Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE UNICA IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI D.Lgs 115/08 – art. 11

MAX ENTRO
180 TOTALI

Presentazione **domanda** + specifica
documentazione

ENTRO 30
GIORNI

Conferenza di servizi

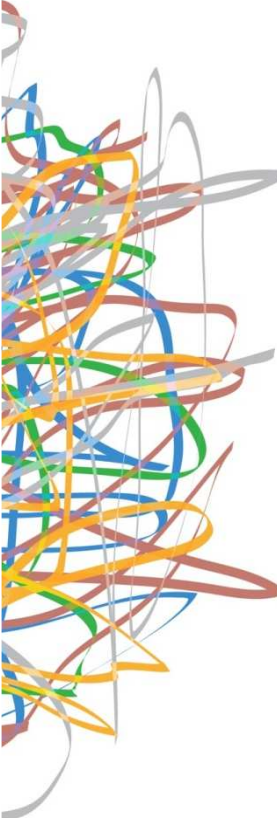
Autorizzazione unica alla
costruzione e l'esercizio nel
rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che
costituisce, ove occorra,
variante allo strumento
urbanistico.

Svolta nel rispetto dei
principi di semplificazione
e con le modalità stabilite
dalla **legge 7 agosto 1990,
n. 241**

Partecipano tutte le
amministrazioni interessate

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

AUTORIZZAZIONE UNICA art. 12 D. lgs. 387/2003



D. M. 10/09/2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti autorizzati con fonti rinnovabili*

Disciplina puntualmente i meccanismi di svolgimento e di acquisizione dei consensi tipici della CONFERENZA DECISORIA

Linee guida per l'autorizzazione degli impianti autorizzati con fonti rinnovabili **Regione Lombardia**

Specifica ulteriormente le fasi procedurali ribadendo la figura del **rappresentante unico**, gli strumenti decisionali di **superamento del dissenso** anche qualificato e il momento decisorio compendiato nella **determinazione motivata di conclusione del procedimento**, seppur rinviando ad un ulteriore provvedimento dell'autorità procedente

E' **necessario** un intervento legislativo di allineamento della normativa generale a quella di settore che renda possibile il coordinamento delle modalità di **conclusione**

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

CONFERENZE DI SERVIZI FACOLTATIVE

CONCESSIONE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - R.R. 2/2006 art. 12

....

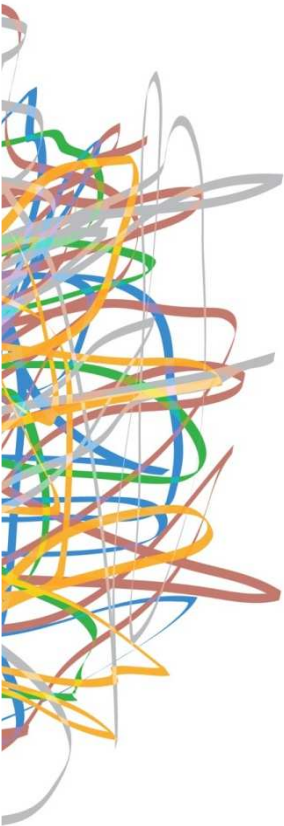
2. Trascorsi i termini di cui all'articolo 11, l'ufficio istruttore richiede ai soggetti indicati al comma 4 i relativi pareri di competenza, in conformità con le norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e fissa altresì data, ora e luogo della visita di istruttoria, se necessaria.
3. L'ufficio istruttore, **in alternativa alla richiesta** di parere di cui al comma precedente, **può indire** tra gli stessi soggetti **una conferenza dei servizi per l'acquisizione dei relativi pareri**, in conformità delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo, fissando nella convocazione data, ora e luogo della visita locale di istruttoria, se necessaria, che potrà anche essere contestuale alla conferenza stessa.
6. Nel caso in cui la conferenza di servizi abbia rilevanza anche ai fini della VIA, ai sensi dell'articolo 24, la riunione conclusiva si tiene entro i termini previsti dalla normativa per l'effettuazione della procedura di VIA.

APPROVAZIONE PROGETTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI ESTRATTIVI - L.R. 14/98– art. 11

- 1 .Per ogni ambito territoriale estrattivo individuato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), è redatto a cura dei soggetti interessati, o dell'ente pubblico, un progetto di gestione produttiva dell'area nel contesto territoriale ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento. Il progetto è approvato dalla Provincia, acquisiti i necessari nulla osta e pareri **anche attraverso apposita Conferenza dei servizi**, nonché, per gli ambiti territoriali estrattivi individuati nei parchi, il parere tecnico dell'ente gestore del parco limitatamente alle opere di riassetto finale dell'area.

Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

CRITICITA'



Poca chiarezza sui
casi di conferenza
**obbligatoria e
decisoria**

pena il rischio di **perdita di tempo** e di **ritardi** anche al solo fine di individuare il carattere facoltativo o meno delle conferenze

nonché il contrasto sul punto tra Pubbliche Amministrazioni interessate.

Opportunità di
ripensamento ai
meccanismi di
autotutela

perché potrebbero vanificare l'obiettivo di velocizzare e rendere certi i tempi dell'azione amministrativa spostando in avanti nel tempo il contenzioso tra privato istante e PA.

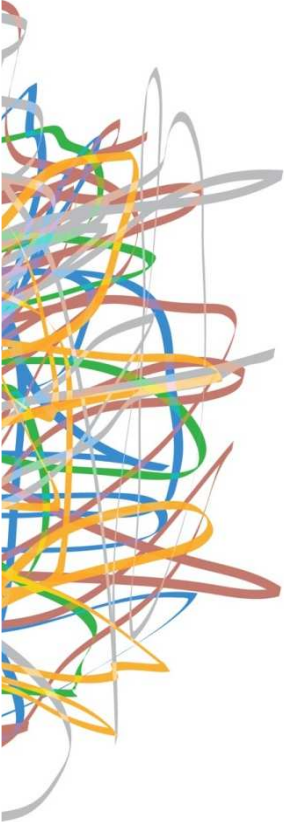
Cosa cambia nei procedimenti di autorizzazione ambientale

«GUARDARE OLTRE L'ATTO NORMATIVO»

Se l'obiettivo atteso dalla riforma è l'unificazione «orizzontale» della legislazione vigente occorre intervenire con una norma che attui un effettivo coordinamento della disciplina **generale** con quella **speciale di settore**.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato in **più occasioni la rilevanza cruciale della fase attuativa della riforma che passa anche attraverso l'emanazione di correzioni legislative e di fonti secondarie**

SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE



Attribuzione al silenzio dell' **effetto di carattere provvedimentoale**

Equiparazione tra **inerzia** e **provvedimento di segno positivo**

Comportamento significativo nei rapporti tra Pubbliche
Amministrazioni **fuori e dentro la conferenza di servizi**

SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE

Art. 17 bis Legge 241/90

Riforma i rapporti esterni dell'Amministrazione con i privati **pervadendo i rapporti interni tra Amministrazioni**

Stigmatizza **l'inerzia procedimentale** trasformandola in atto di assenso che consente l'adozione del provvedimento finale

Previsione di PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

Silenzio come ADESIONE IMPLICITA alla proposta di atto

SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE

Se è prevista l'acquisizione di assensi , concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche

Inizio del procedimento

Ricevimento **schema di provvedimento** da parte dell'amministrazione procedente

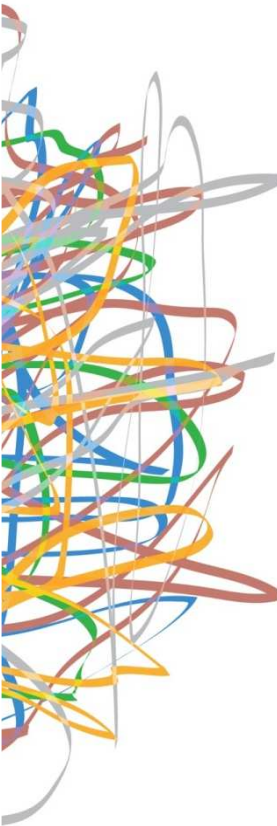
ENTRO 30/90
giorni

Comunicazione di assenso
concerto nulla osta

MANCATA comunicazione di
assenso concerto nulla osta-si
intendono acquisiti

Adozione di
provvedimento

IL SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE



PARERE CONSIGLIO DI STATO 23 GIUGNO 2016

A CHI si applica

REGIONI, ENTI LOCALI, AUTORITA' INDIPENDENTI

GESTORI DI BENI E SERVIZI PUBBLICI che nello svolgimento delle proprie attività o funzioni sono tenute ad osservare i PRINCIPI del procedimento amministrativo

SOCIETA' (anche in house) con totale o prevalente capitale pubblico limitatamente all'esercizio del FUNZIONI AMMINISTRATIVE

IL SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE

PARERE CONSIGLIO DI STATO 23 GIUGNO 2016

A CHE COSA si applica

Ai procedimenti che prevedono al proprio interno una fase **codecisor**ia necessaria di competenza di altra Amministrazione anche preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ecc..

Agli atti di ASSENSO il cui contenuto può essere esclusivamente di SEGNO POSITIVO o di SEGNO NEGATIVO

Ai PARERI VINCOLANTI in quanto all'amministrazione è riconosciuto un potere sostanziale di scelta e di presidio di INTERESSE PUBBLICO quindi un potere di CODECISIONE

IL SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE

A CHE COSA NON si applica

Ai provvedimenti richiesti direttamente dal PRIVATO (art. 20 L. 241/90)

Ai PARERI OBBLIGATORI per i quali è prevista la possibilità di prescindere (art. 16 L. 241/90)

Ai pareri FACOLTATIVI (art. 16 L. 241/90, in quanto riconosciuta la possibilità dell'Amministrazione di procedere in assenza)

Alle VALUTAZIONI TECNICHE (art. 16 L. 241/90, per le quali la norma prevede un meccanismo di silenzio devolutivo)

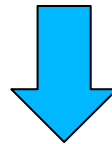
IL SILENZIO ASSENSO PROCEDIMENTALE

PARERE CONSIGLIO DI STATO

Applicabilità art. 17 bis

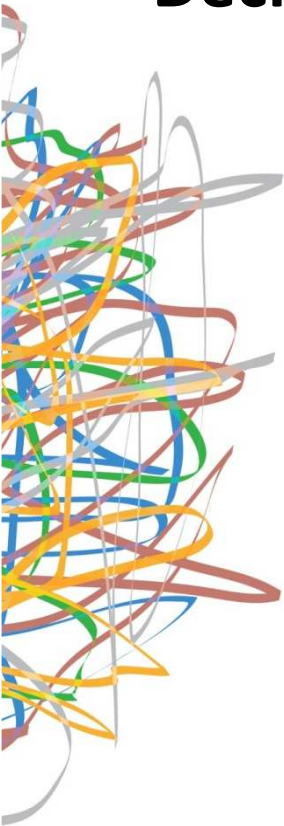
nel caso in cui l'Amministrazione procedente deve acquisire l'assenso di **1 sola Amministrazione**

nel caso in cui l'Amministrazione procedente deve acquisire l'assenso di **+ Amministrazioni in funzione CODECISORIA al fine di prevenire la necessità di convocare conferenza di servizi**



Tendenziale **contrasto** con la disciplina della Conferenza di servizi divenuta **OBBLIGATORIA** proprio nel caso in cui l'Amministrazione procedente deve acquisire l'assenso di **+ Amministrazioni in funzione CODECISORIA**

Decreto legislativo (SCIA2) in fase di emanazione

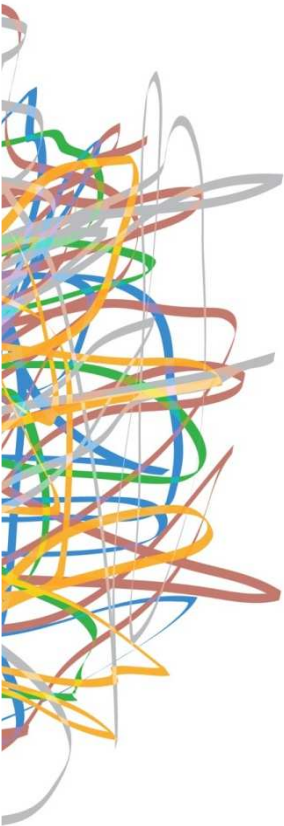


Individuazione delle attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA o silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso contenuti nella **tabella A**

UTILE RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DEI CASI DI MANCATA APPLICAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO

LA RIFORMA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

CONCLUSIONI



La riscrittura della conferenza di servizi volta ad accelerare e semplificare i processi decisionali della Pubblica Amministrazioni vede l'introduzione di **meccanismi procedurali più stringenti** atti a regolare i numerosi interessi pubblici cercando di renderne più agevole la composizione.

Gli spazi applicativi lasciati aperti dalle varie contraddizioni e/o difetti di coordinamento delle norme hanno bisogno di un **tempestivo intervento** del legislatore per non lasciare alle Amministrazioni ampi spazi di discrezionalità nell'agire, così andando a vanificare proprio gli sforzi di tipizzazione dei comportamenti necessari per portare gli amministratori verso assunzioni di responsabilità senza timori.



+COMMUNITY

UNA PIATTAFORMA INTELLIGENTE
PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI

Raffaella Quitadamo e Manuela Tosi

Città metropolitana di Milano